

Comune di SANT'ANNA ARRESI

Regolamento del servizio di Noleggio Con Conducente

Approvato con Deliberazione C. C. nr. 34 del 10.11.2014

INDICE

- Art. 1 - Fonti Normative
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 - Servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea e servizi speciali
- Art. 4 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
- Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 6 - Cumulo di titoli
- Art. 7 – Numero delle licenze e autorizzazioni del servizio di N.C.C.
- Art. 8 – Concorso per l'assegnazione della titolarità del servizio N.C.C.
- Art. 9 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 - Domanda per il concorso – contenuto - documentazione
- Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
- Art. 12 – Assegnazione delle titolarità
- Art. 13 - Validità delle titolarità
- Art. 14 - Cause di impedimento all'inizio dell'attività
- Art. 15 - Sostituzione del titolare alla guida.
- Art. 16 - Modalità di svolgimento del servizio – collaborazione dei familiari.
- Art. 17 - Trasferimento dell'attività
- Art. 18– Rinuncia all'attività e decadenza
- Art. 19 - Sostituzione del veicolo
- Art. 20 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 21 – Contrassegni per le autovetture
- Art. 22 - Verifica e revisione degli autoveicoli
- Art. 23 - Stazionamento per l'esercizio del servizio
- Art. 24 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
- Art. 25 - divieto di esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
- Art. 26 - Foglio di servizio
- Art. 27 - Norme di comportamento (Obblighi dei conducenti)
- Art. 28 - norme di comportamento (Obblighi degli utenti)
- Art. 29 - tariffe
- Art. 30 - Vigilanza
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 34 – Disposizioni finali
- Art. 35 - Entrata in vigore

Art. 1 - Fonti Normative

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti (di seguito N.C.C.), nel Comune di Sant'Anna Arresi è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- b) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- c) D.M. del 20/04/1993 – "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";
- d) Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna";
- e) Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- f) Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 "direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n. 3/2008 art. 1 commi 16-32 e il DPR n. 160/2010";
- g) Delib. G.R. n. 25/38 del 01.07.2010 "Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39.servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea";
- h) Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l'attuazione della medesima delibera
- i) Delibera di consiglio comunale nr 50 del 14/12/2000 relativa al numero di autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente nel Comune di Sant'Anna Arresi;
- j) Ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 – Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale e su tutto il territorio italiano.

Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi e sussidiari con i servizi di linea ed i servizi speciali di cui al successivo art. 3.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

Art. 3 - Servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea e servizi speciali

Nei casi di necessità accertati e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio in servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza.

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai titolari di licenza e autorizzazione servizi speciali, sempre disciplinati da convenzioni.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

Per ottenere la titolarità e il titolo abilitativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato

- che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (*requisito necessario per ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione di DUAAP*);
 - d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività previsti dal Codice della strada. L'iscrizione nel ruolo di cui alla precedente lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale. - (*requisito necessario per ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione di DUAAP*);
 - e) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi (*requisito necessario per ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione di DUAAP*);
 - f) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - g) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - h) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - j) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - k) non aver riportato condanne per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - l) essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii.;

Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato all'assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti indicati al precedente articolo.

Per dare avvio all'attività il vincitore del bando di concorso ha l'obbligo di presentare, la dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 – relativa al possesso dei requisiti e necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro istituito presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sant'Anna Arresi, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le contraddistingue.

Art. 6 - Cumulo di titoli

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di titolarità messe a disposizione dal Comune.

Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un

solo veicolo.

Art. 7 – Numero delle licenze e autorizzazioni del servizio di N.C.C.

L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti alla data di approvazione del presente regolamento è pari a n. 4 licenze/autorizzazioni.

Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) numero delle licenze, autorizzazioni e titolarità precedentemente rilasciate;
- b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasposti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
- d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
- f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma precedente e le relative deliberazioni riguardanti la determinazione del numero delle licenze e autorizzazioni in servizio devono essere trasmesse all'Assessorato regionale dei Trasporti, con allegata relazione tecnica che tenga conto dei criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).

Art. 8 – Concorso per l'assegnazione della titolarità del servizio N.C.C.

L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei necessari requisiti.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze e/o autorizzazioni. In caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data del Nulla Osta dell'Assessorato Trasporti della Regione Sardegna.

Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio *on line* sul sito internet istituzionale del Comune per la durata di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Qualora non pervenga alcuna domanda o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 9 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione della titolo abilitativo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- requisiti per la partecipazione;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e il punteggio assegnato per ciascuno;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- schema di domanda per la partecipazione.
- elementi che comportano l'esclusione della domanda

Art. 10 - Domanda per il concorso – contenuto - documentazione

Chi intende partecipare al pubblico concorso per ottenere il titolo abilitativo ad esercitare il servizio di N.C.C. dovrà far pervenire la domanda di partecipazione nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando. Le dichiarazioni e la documentazione da allegare all'istanza saranno previste dal bando di concorso.

Il bando di concorso dovrà prevedere, oltre alle dichiarazioni necessarie ad attestare i requisiti di legge per l'ottenimento della titolarità, in particolare, che gli aspiranti dichiarino:

- 1) di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del

- servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale autorizzazione;
- 2) che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 (antimafia);
 - 3) di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività previsti dal Codice della strada e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii.;
 - 4) di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
 - 5) di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio.

Art. 11 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria (*)

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A) Titoli personali massimo punti 5

TITOLO DI STUDIO		punti
A1	Laurea o diploma di scuola media superiore	1,5
	Licenza media inferiore	1,0

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE		punti
A2	Conoscenza di una lingua straniera (attestato da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)	1,0
	Conoscenza di altre lingue straniere (attestato da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)	0,5 per ogni ulteriore lingua sino a un massimo di 1,5 punti

B) Titoli professionali massimo punti 18

ANZIANITA' OPERATIVA NEL SETTORE		punti
B1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	1,5 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta sino a un massimo di 9 punti
	Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico	1,0 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta sino a un massimo di 6 punti

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE		punti
B2	Azienda con personale dipendente, più il titolare	0,5 a dipendente sino a un massimo di 3 punti

C) RESIDENZA E CARICHI DI FAMIGLIA massimo punti 12

RESIDENZA		punti
C1	Residenza anagrafica nel comune di Sant'Anna Arresi da almeno 1 anno (12 mesi)	7,0

CARICHI DI FAMIGLIA		punti
C2	Presenza nel nucleo familiare di minori	1,0 per ogni minore a carico sino a un massimo di 3 punti
	Presenza nel nucleo familiare di portatori d'handicap (cumulabile con i punti per minori a carico)	1,0 per ogni familiare a carico sino a un massimo di 2 punti

D) ALTRI TITOLI massimo punti 5

SERVIZI		punti
D1	Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 500 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	1,0
	Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 700 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	2,0
	Impegno a utilizzare un veicolo con supporti e attrezzature idonei al trasporto disabili (la mancanza del requisito dichiarato sul veicolo costituisce causa di impedimento all'inizio dell'attività)	2,0

Totale dei punti 40,00

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

Art. 12 – Assegnazione delle titolarità

Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – necessaria ai fini dell'avvio del servizio N.C.C.. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 13 - Validità delle titolarità

Le titolarità del servizio di noleggio hanno validità a tempo indeterminato e sono acquisite senza limitazione di scadenza.

In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 14 - Cause di impedimento all'inizio dell'attività

Costituiscono motivo di impedimento all'inizio dell'attività del servizio di N.C.C. , oltre l'assenza dei requisiti per l'ottenimento della titolarità previsti al precedente articolo 4, anche le seguenti cause:

- 1) non avere la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio situata all'interno del territorio del comune;
- 2) non avere la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
- 3) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio o titolo autorizzatorio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- 4) aver trasferito ad altri l'autorizzazione N.C.C. prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisizione della titolarità.

Art. 15 - Sostituzione del titolare alla guida.

Il titolare può farsi sostituire temporaneamente da soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali (abilitazione alla professione e/o iscrizione nel ruolo di cui all' art. 6 della legge n. 21/1992, ove istituito), come indicati nell'art. 10 della legge n. 21/1992 e per i casi espressamente indicati da tale norma.

Il sostituto non dovrà svolgere, inoltre, altra attività a carattere professionale, contemporaneamente all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento.

La sostituzione del titolare avviene a seguito di presentazione, da parte di quest'ultimo, di apposita istanza al SUAP ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 16-32, della legge regionale n.3/2008. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi di sostituzione tra quelli previsti dalla legge, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente i requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione previsti di commi precedenti.

Art. 16 - Modalità di svolgimento del servizio – collaborazione dei familiari.

Il titolare può avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, sempreché gli stessi siano in possesso dei prescritti requisiti (in particolare dell'abilitazione professionale e/o dell'iscrizione al ruolo conducenti ove istituito).

Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al SUAP, ai sensi della legge regionale n. 3/2008 indicando la persona della cui collaborazione intende avvalersi ed il relativo grado di parentela o affinità, ed allegando copia dei documenti atti a provare, in capo a tale soggetto, il possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività.

Art. 17 - Trasferimento dell'attività

Nei casi previsti dall'art. 9 della L. 21/1992, chi subentra nell'esercizio dell'attività deve comunicare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, ai sensi della L.R. 3/2008, l'avvenuto trasferimento.

Art. 18– Rinuncia all'attività e decadenza .

Il titolare può interrompere l'attività con presentazione di apposita comunicazione di rinuncia e cessazione di attività ai sensi della legge n. 3/2008.

Ricorre l'istituto della decadenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione secondo quanto previsto nell'art. 12;
- b) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- c) per fallimento del soggetto titolare;
- d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per morte del titolare, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 7 e dal punto 2 dell'art. 9 della L. 21/1992;
- f) quando viene a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività stessa di cui al precedente art. 4;
- g) quando viene esercitata da persone che non siano il titolare o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante, salvo i casi di cui ai precedenti articoli 15 ed 16;
- h) quando sia sopravvenuta una delle cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S., dalla L. 575/1965 e dalla L. 1423/1965;

Il provvedimento è adottato dal Responsabile del Settore SUAP che provvede, altresì, a comunicarlo all'Ufficio Provinciale D.T.T. per l'adozione di ulteriori conseguenti provvedimenti di competenza previsti dalla normativa di settore.

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

Art. 19 - Sostituzione del veicolo

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la preventiva comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 1, comma 20-21 della L.R. 3/2008.

Il Responsabile del Settore SUAP rilascia apposito nulla osta per la sostituzione da presentare, a cura dell'interessato, al competente Ufficio della Motorizzazione.

Art. 20 – Caratteristiche dei veicoli

Ogni autoveicolo destinato al servizio di N.C.C. è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività, il possesso dei requisiti in capo al

titolare e quanto altro previsto al riguardo dalla disciplina della materia.

Il servizio di N.C.C. deve essere svolto con l'impiego degli autoveicoli di cui all'art. 85, comma 2, del D. Lgs. 285 del 30.4.1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 3, dello stesso Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Contrassegni per le autovetture

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- «NOLEGGIO »

- «COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI» e lo stemma comunale.

I suddetti veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionate nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta «Comune di SANT'ANNA ARRESI» e «N.C.C.»

- al centro lo stemma del Comune.

- nella parte inferiore, il numero assegnato dal Comune relativo all'attività.

La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria e resa inamovibile.

Art. 22 - Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli possono essere sottoposti a verifica da parte degli organi di vigilanza del Comune. Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dell'attività. In tal caso, inoltre, al titolare sarà concesso un termine non superiore a un mese per provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autovettura.

Art.23 - Stazionamento per l'esercizio del servizio

I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. sostano, a disposizione dell'utenza, ciascuna nella propria rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. In ciascuna rimessa deve essere predisposta idonea tabella riportante la denominazione della ditta, l'indicazione della sede ed il numero di reperibilità telefonica.

È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ad eccezione della sosta sulle aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite all'esercizio di N.C.C. individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto, le quali saranno delimitate da apposite strisce di colore giallo ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.

Art. 24 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza

Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15/01/1992, n. 21.

L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire nelle rimesse e negli spazi di stazionamento su area pubblica con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Il Comune provvede a garantire adeguata informazione all'utenza del servizio di N.C.C. circa i luoghi adibiti allo stazionamento pubblico nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

Dovrà altresì pubblicizzare il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi

Art. 25 - Divieto di esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

Art. 26 - Foglio di servizio

Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" avente le seguenti caratteristiche:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente.

A tal fine il competente Ufficio comunale predispone un modello di foglio di servizio, curandone la vidimazione, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio N.C.C..

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di due settimane e successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.

Art. 27 - Norme di comportamento (Obblighi dei conducenti)

Il conducente del veicolo utilizzato per il servizio ha l'obbligo di:

- a) tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
- b) prestare all'evenienza assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;
- c) garantire tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
- d) presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) tenere a bordo del mezzo copia del titolo autorizzativo e del presente regolamento;
- g) tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio e al rientro in rimessa il foglio di servizio come previsto dall'art. 180, comma 3 del Codice della Strada.

Nell'espletamento del servizio di N.C.C. non è consentito:

- 1) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio di trasporto;
- 2) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- 3) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- 4) fumare o mangiare durante la corsa;
- 5) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- 6) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- 7) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- 8) portare animali propri a bordo del veicolo;
- 9) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- 10) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- 11) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

E' consentito ai titolari di autorizzazione N.C.C. di rifiutare il servizio:

- 1) a soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- 2) a soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- 3) a soggetti in precario stato igienico;
- 4) a soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo e senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori.

Art. 28 - Norme di comportamento (Obblighi degli utenti)

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

- d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d' intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 29 - Tariffe

Nel rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente come definiti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 21/1992, dal D.M. 20/4/1993 del Ministero dei Trasporti, i titolari del servizio di N.C.C., in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo dei suindicati importi tariffari.

Il trasporto delle carrozzine e attrezzature per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e nel caso di servizi speciali richiesti dall'amministrazione comunale si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Art. 30 - Vigilanza

Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune che si avvale per l'attività di vigilanza, della Polizia Locale.

Art. 31 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni alle norme, obblighi e prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- ❖ sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
- ❖ sanzioni amministrative accessorie della sospensione o la revoca della titolarità.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nel caso in cui il conducente:

- 1) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- 2) violi le norme relative all'individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei veicoli N.C.C.;
- 3) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- 4) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Settore competente che provvede ad informare l'Ufficio Provinciale D.T.T. per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione

E' disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente e con licenze per il servizio di taxi;

- 2) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- 3) quando il titolare incorra per tre volte nell'arco di un quinquennio nella sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 32;
- 4) quando venga accertato l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente art. 32;

Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. N° 285/92 – Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione, della Legge nr. 21/1992, del D.Lgs. nr. 267/2000 e norme attinenti, degli altri Regolamenti Comunali e più in generale delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.